

## LE NUOVE DISPOSIZIONI PENALI PER LA COMBUSTIONE DI RIFIUTI

L'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6, sotto il titolo "Combustione illecita di rifiuti", prevede che nel D.lgs 152/06 venga aggiunto il seguente articolo:

**Art. 256 – bis** (Combustione illecita di rifiuti), - 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'[articolo 184, comma 2, lettera e\)](#).

### **I nuovi delitti di cui all'art. 256 – bis D.Lgs 152/06**

In sostanza, quindi si configurano tre nuovi delitti:

- a) il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1) – punito con la reclusione da 2 a 5 anni – il quale contiene una espressa riserva di legge e cioè non si applica se il fatto costituisce più grave reato. E, quindi, se da un lato, come spiega il governo nel suo comunicato stampa, "la norma ha l'obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni", dall'altro lascia il passo ad eventuali delitti più gravi: in particolare ci si riferisce al delitto di "incendio" previsto dall'art. 423 c.p. che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni "chiunque cagiona un incendio", e cioè, come chiarito dalla giurisprudenza, "un fuoco distruggitore, dalle proporzioni notevoli, che tende a diffondersi e non è facile da estinguere", con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone. Ma è più grave reato anche il disastro doloso aggravato punito con la reclusione da 3 a 12 anni ai sensi dell'art. 434, comma 2, c.p. il fatto tipico oggetto di incriminazione è "l'appiccare il fuoco": espressione già conosciuta dal nostro diritto penale in quanto,

come nota esattamente l'ufficio del Massimario della Cassazione nella sua relazione del 18/12/2013, è la stessa usata dall'art. 424 c.p. ("Danneggiamento seguito da incendio") " per indicare un'azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell'art. 423 cod. pen. E che, anzi, assumendo significato per l'ordinamento penale solo se da essa "sorge il pericolo di un incendio", potrebbe essere inidonea, di per sé, persino a determinare quest'ultimo evento".

Oggetto di tale azione devono essere rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato. Con ogni evidenza, quindi, la nuova incriminazione nasce in collegamento con quanto già disposto dall'art. 192 D.Lgs 152/06, il cui primo comma sancisce, appunto, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; divieto presidiato da sanzione amministrativa (art. 255, comma 1) o penale (art. 256, comma 2) a seconda che l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato sia un privato ovvero un titolare di impresa o responsabile di ente.

Con la nuova norma incriminatrice, cioè, si stabilisce che appiccare il fuoco a questi rifiuti integra un ulteriore illecito di natura delittuosa.

- b) Il secondo comma del nuovo articolo punisce con la stessa pena di cui sopra chiunque abbandona, deposita, raccoglie, trasporta. Spedisce o gestisce comunque senza autorizzazione rifiuti "in funzione della successiva combustione illecita". Trattasi, pertanto di altro e distinto delitto che concorre con il primo.
- c) Qualora la combustione riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena da 3 a 6 anni.

Quindi, in definitiva, l'art. 256 – bis prevede non 1 ma 3 nuovi delitti:

- 1. la combustione illecita di rifiuti (comma 1);
- 2. la combustione illecita di rifiuti pericolosi (comma 1);
- 3. l'abbandono. Il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita (comma 2).

### **La combustione di stoppie**

Una specifica eccezione è prevista dal comma 6. Esso, infatti, sancisce che, in caso di combustione di rifiuti vegetali, provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali, non si applichino le pene previste dai nuovi delitti, bensì le sanzioni previste dall'art. 255 per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Tale formulazione, tuttavia, non riguardava i rifiuti agricoli, paglia, sfalci potature ecc. di cui all'art. 185, comma 1, lett. F, ed allora, per evitare dubbi e sanzioni eccessive, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116, da un lato ha aggiunto all'art. 182 (Smaltimento dei rifiuti), comma 6, D.Lgs 152/06 il seguente

"6 – bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)";